



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

*Direzione Generale*

*Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE*

*Ufficio di Segreteria per la Conciliazione*

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
<b>ROCCO Simonetta</b>	Docente Scuola 2° grado	Utilizzazione su posto di sostegno su sedi di Lecce

Amministrazione convenuta : **USR Puglia / Ufficio VI° - A.T. per la Provincia di Lecce**

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 15/09/2015

Il Dirigente  
Prof. Vincenzo NICOLI'

Alla Commissione di Conciliazione c/o  
l'Ufficio X Ambito Territoriale  
per la provincia di Lecce  
via Cicolella, 11 - 73100 Lecce

All'Ufficio X Ambito Territoriale  
per la provincia di Lecce  
via Cicolella, 11 - 73100 Lecce

*prof. I/come Prof. 7587 del 25/8/15*

M.I.U.R. - U.S.R. PUGLIA Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE
11 SET. 2015
<b>ARRIVO</b>

**Oggetto:** richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 65 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165: non rispetto delle preferenze espresse nella domanda di nuova utilizzazione DOS/LE 2° grado.

La sottoscritta Prof.ssa ROCCO Simonetta, nata a Lecce (LE) il 11/2/1957 e residente ~~\_\_\_\_\_~~

### CHIEDE

che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 65 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 nei confronti dell'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Lecce, via Cicolella n. 11, Fax 0832/235330, indirizzo di posta elettronica [usp.le@istruzione.it](mailto:usp.le@istruzione.it), per le ragioni di seguito esposte:

- l'istante è docente con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno DOS/LE 2° grado (classe di concorso A019), attualmente in servizio presso l'IPSEO di Otranto;
- in virtù di tale ruolo presentava, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni, regolare domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2015/2016;
- con la pubblicazione delle nuove utilizzazioni docenti DOS/LE avvenuta in data 28.08.2015 con nota n. 7441 dell'Ufficio VI – di codesto Ambito Territoriale, sulla base ~~dei posti disponibili~~ dei posti disponibili residuali dopo le operazioni di conferma delle utilizzazioni dei docenti di sostegno 2° grado, l'istante apprendeva di essere stata utilizzata l'IPSEO di Otranto;
- in data 31.08.2015 con nota n. 7458 il sopra menzionato Ufficio decretava l'istituzione di 143+9h posti in deroga su posto di sostegno 2° grado, in aggiunta al contingente dell'organico consolidato;
- l'Ufficio invece di assegnare la sede ai docenti titolari nella provincia di Lecce ha proceduto all'assegnazione di sede agli immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015, sia della fase 0 sia della fase B, e quindi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- in virtù della pubblicazione degli ulteriori posti in deroga, la stessa apprendeva dell'esistenza di cattedre disponibili in sedi più vicine al proprio comune di residenza, così come richiesto con diritto di precedenza, nella relativa domanda di utilizzazione. Nello specifico: n. 44 cattedre nel comune di Lecce;
- in seguito a tali pubblicazioni l'istante accertava il non rispetto delle preferenze espresse, nella relativa domanda, in seguito alle operazioni di utilizzazione.

Tutto ciò è da imputare al modus operandi adottato dall'ATP di Lecce nel determinare il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle utilizzazioni e della assegnazioni riferite al personale appartenente all'organico provinciale di Lecce, non prendendo in considerazione, potendolo e dovendolo fare già in tale fase, i posti di sostegno in deroga autorizzati.

fatti il comportamento assunto da codesto ATP contrasta pienamente con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 dell'ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2015/16. Recita infatti l'art. 1: "... la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità" e su tale base, si precisa al punto 5, la Direzione Regionale competente predisporrà "... prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal CCNI, integrati dalla presente contrattazione". Il successivo comma 1, art. 3 concernente i criteri per la determinazione delle disponibilità statuisce che: "Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. **In detto quadro**, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, **sono presenti anche i posti in deroga** in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22.02.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità, **che comprende i posti in organico di diritto** risultanti dall'applicazione dell'art. 30 comma 6 del CCNI sulla mobilità del 23.02.2015 e **i posti in deroga ...**".

Ciò posto la Prof.ssa ROCCO Simonetta esperisce il tentativo di conciliazione in epigrafe indicato; mirato alla rettifica del proprio utilizzo presso una sede più vicina al comune di residenza così come espresso nelle relative preferenze ed accertato nella pubblicazione degli ulteriori posti in deroga.

Nomina quale proprio rappresentante il prof. Giovanni CARETTO, segretario territoriale della UILScuola di Lecce, con sede a Lecce in via P. Palumbo, 2 al quale dovranno essere indirizzate tutte le relative comunicazioni.

---

Lecce, li 10.09.2015

Prof.ssa ROCCO Simonetta

